

Criteri della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» ed in particolare l'art. 1, comma 2, come sostituito dall'art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'art. 2, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta

«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 in base al quale, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 che ha disposto l'inserimento nel piano delle informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e degli indicatori

individuati per
quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale
degli
stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
Visto l'art. 23 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011,
in
base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
sono definite le linee guida generali per l'individuazione di
criteri
e metodologie per la costruzione del sistema di indicatori, ai
fini
della misurazione dei risultati attesi dai programmi di
bilancio,
nonché sono individuate le modalità per eventuali
aggiornamenti
delle stesse linee guida generali;
Visto l'art. 19, comma 1, lettera i) del decreto-legge 29
dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio
2012, n. 14, che ha posticipato il termine per l'adozione del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal
31
dicembre 2011 al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in
particolare l'art. 13, che ha istituito la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni
pubbliche (CIVIT);
Viste le delibere della citata Commissione per la valutazione,
la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT),

nn. 88, 89 e 112 del 2010, recanti le modalita' di individuazione ed elaborazione degli indicatori di qualita' e la struttura e modalita' di redazione del piano della performance e la delibera n. 5 del 2012, contenente le linee guida relative alla struttura e modalita' di redazione della Relazione sulla performance;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 2

Premessa

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui

all'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, elaborato dalle amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, per le quali trova applicazione l'art. 5, comma 4, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, e' redatto secondo le linee guida di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Requisiti minimi del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

1. Il piano illustra gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, in termini di livello, copertura e qualita' dei servizi erogati, nonche' la finalita' ultima che i programmi di spesa, unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettivita', al sistema economico e al contesto di riferimento.

2. Per ogni programma di spesa, il piano fornisce:

a) una descrizione sintetica dei rispettivi obiettivi che consente di comprendere anche le modalita' con le quali ciascun obiettivo concorre al raggiungimento delle finalita' del programma, quali sono le attivita' che l'amministrazione intende porre in essere per

il

conseguimento dell'obiettivo e di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento;

b) il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco temporale

previsto per la sua realizzazione;

c) un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo e monitorarne la realizzazione e che sia correlato alla

complessita' delle attivita' da programmare e monitorare.

3. Per ciascun indicatore, il piano fornisce:

a) la tipologia di indicatore utilizzata, come illustrata nel successivo art. 5;

b) una definizione tecnica dell'indicatore che consente di specificare cio' che esso misura e l'unita' di misura di riferimento;

c) la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne

la misurazione;

d) il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore;

e) il «valore obiettivo», ossia il risultato atteso dell'indicatore

con riferimento alla tempistica di realizzazione;

f) il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di

programmazione, se disponibile.

Art. 4

Definizione dei principali elementi del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

1. I principali elementi del piano degli indicatori e dei risultati

attesi sono i seguenti:

a. programmi di spesa: ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera

b)
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono le unita'
di
rappresentazione del bilancio che identificano in modo
sintetico gli
aggregati omogenei di attivita' realizzate
dall'amministrazione
pubblica per il perseguimento delle finalita' individuate
nell'ambito
di ciascuna missione;

b. obiettivi: rappresentano gli scopi che l'amministrazione si
prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri
indirizzi
e vengono espressi attraverso una sintetica descrizione;

c. portatori di interesse: sono singoli individui o gruppi di
essi
che possono influenzare o essere influenzati dal
raggiungimento o
meno degli obiettivi da parte dell'amministrazione; possono
essere
interni o esterni rispetto ai confini di ogni singola
amministrazione, interessati a ricevere delle informazioni
sulle
attivita' e sui risultati dell'amministrazione stessa e, in
quanto
tali, coinvolti nelle varie fasi di predisposizione del piano.
Per
definire correttamente il piano e' necessario distinguere
preventivamente tutti i potenziali gruppi di portatori di
interesse,
individuando le rispettive attese nei confronti
dell'amministrazione
in termini economici, etici e sociali e tenendo conto delle
tre
categorie di seguito indicate:

i. i cittadini, con riferimento all'efficacia socio-economica
dell'azione dell'amministrazione;

ii. gli utenti, con riferimento alla quantità e qualità del servizio erogato dall'amministrazione;

iii. i contribuenti, con riferimento all'efficienza gestionale dell'amministrazione;

d. centro di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;

e. un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo: sono grandezze, che possono essere rappresentate sotto forma di valori assoluti o rapporti, espresse sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione o al suo risultato e meritevole di attenzione delle amministrazioni pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettività. Devono sempre essere specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti e vengono individuati nell'ambito di una delle tipologie illustrate nel successivo art. 6;

f. valori target degli indicatori: ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;

g. valori a consuntivo degli indicatori: ossia il valore effettivamente misurato al termine del periodo di osservazione;

h. risorse finanziarie: da utilizzare o utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo;

i. fonte dei dati: è costituita dal sistema informativo dal quale i dati provengono, il processo o l'istituzione, anche esterna all'amministrazione, dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore;

j. unità di misura: l'unità di misura è quella utilizzata per il calcolo dell'indicatore. Ad esempio, euro o migliaia di euro

per la
spesa, metri quadrati per la superficie, percentuale, anni-
persona
per il personale, numero in valore assoluto, ecc.

Art. 5

Contenuti del piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio e rapporto sui risultati

1. Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente:

a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio,

quale documento programmatico, a base triennale, redatto
contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo
stesso.

Esso illustra il contenuto di ciascun programma di spesa,
espone

informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da
realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio
per il

triennio della programmazione finanziaria e contiene gli
indicatori

individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano contiene
tutti

gli elementi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, h, i, j, di cui
all'art. 4, oltre ad una illustrazione dello scenario
istituzionale e

socioeconomico entro il quale si prevede che opererà

l'amministrazione nel periodo di riferimento, dei vincoli
finanziari

e normativi, degli interventi organizzativi in atto o
previsti;

b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla
fine

di ciascun esercizio finanziario, che contiene le risultanze
osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le
cause degli

eventuali scostamenti. Il rapporto sui risultati, in allegato al bilancio consuntivo, riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale di cui al precedente punto a), i valori di cui al punto g) dell' art. 4, l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati; le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni.

2. L'adozione di una struttura di bilancio per missioni e programmi, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e' propedeutica all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Il sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'art. 10 del medesimo decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti.

4. Il piano di cui all'art. 2 corrisponde, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle note integrative disciplinate dall'art.

21, comma 11, lettera a) e dall'art. 35, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6

Tipologia di classificazione degli indicatori

1. Le tipologie di classificazione degli indicatori utilizzabili

nel piano degli indicatori e dei risultati attesi sono indicate di

seguito:

a) indicatori di realizzazione fisica: rappresentano il volume dei

prodotti e dei servizi erogati;

b) indicatori di risultato (output): rappresentano l'esito del programma di spesa;

c) indicatori di impatto (outcome): esprimono l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto. Tali indicatori sono

caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione;

d) indicatori di realizzazione finanziaria: indicano l'avanzamento

della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento. L'utilizzo di tale tipologia di indicatori deve

avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo;

e) altre tipologie di indicatori che, in relazione alle peculiarità delle amministrazioni, esprimano il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

2. Il piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di

risultato disponibili.

Art. 7

Pubblicità' del sistema di indicatori

1. I documenti costituenti il piano e il rapporto di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5 sono pubblicati nel sito Internet dell'amministrazione interessata, nella apposita sezione

denominata «trasparenza, valutazione e merito» insieme agli altri

documenti ed informazioni ivi contenuti, ai sensi dell'art. 11, comma

8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La pubblicazione

deve essere accompagnata da una illustrazione sintetica del significato del piano e delle sue relazioni con gli altri documenti

presenti nella sezione citata, in particolare con il «piano delle

performance» e la «Relazione sulle performance» di cui all'art. 10

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Gli enti vigilati e le unità' locali di cui all'art. 19, comma

4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresì' i documenti costituenti il piano, unitamente al bilancio di

previsione e al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il

consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione

pubblica nonché' alla commissione di cui all'art. 13 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini del coordinamento con il

piano delle performance e con la relazione sulle performance.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. Con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, tenuto anche conto degli indirizzi adottati con delibere della commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Eventuali aggiornamenti delle presenti linee guida potranno essere adottati mediante appositi decreti del Ministro della funzione pubblica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli